



REGOLAMENTO DI ATTIVITA'

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 12 dicembre 2012

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo denominato "Mediazione ADR Commercialisti Brescia" i mediatori iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia e in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs 28/2010 e dal D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 che, a seguito di specifica domanda presentata al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia, abbiano ottenuto la relativa autorizzazione.
2. Effettuati gli accertamenti previsti dalla vigente normativa, l'elenco dei mediatori viene aggiornato, ai sensi del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, con scadenza trimestrale.
3. Il mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori di "Mediazione ADR Commercialisti Brescia":
 - si obbliga a:
 - a. versare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la quota annualmente stabilita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia;
 - b. risarcire l'Organismo "Mediazione ADR Commercialisti Brescia", anche mediante idonea copertura assicurativa, dei danni che potrebbero derivare da proprie azioni e/o comportamenti negligenti e/o colposi;
 - c. osservare:
 - ✓ il Regolamento per la mediazione depositato dall'Organismo presso il Ministero della Giustizia
 - ✓ il Codice etico depositato dall'Organismo presso il Ministero della Giustizia
 - d. svolgere la propria opera con puntualità, correttezza e disponibilità, seguendo le indicazioni e corrispondendo immediatamente alle richieste organizzative dell'Organismo
 - e. dichiarare tempestivamente eventuali incompatibilità e/o impedimenti che dovessero preesistere o sopraggiungere rispetto sia ai rapporti con l'Organismo che con la parti, volta a volta, interessate alla conciliazione
 - f. non accettare dalle parti seguite in mediazione alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per la durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione;
 - prende atto che per ciascuna mediazione eseguita gli sarà liquidato l'importo di cui alla Tabella allegata "A" al D.Lgs 180/2010 calcolato ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto Ministeriale e nella percentuale stabilita dal medesimo predetto Ordine.

4. Il mediatore cancellato o sospeso dal proprio Albo professionale viene cancellato o sospeso dall'elenco dei mediatori di "Mediazione ADR Commercialisti Brescia".
5. Il mediatore è inoltre cancellato dall'elenco se: interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il mediatore è incompatibile quando:
 - ha intrattenuto o intrattiene rapporti professionali ovvero rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuiti con una delle parti o società ed enti ad esse riconducibili nonché altri rapporti di natura patrimoniale che possano comprometterne l'indipendenza;
 - è amministratore e/o sindaco delle società o enti controllati da una delle parti, delle società o enti che la controllano e di quelli sottoposte a comune controllo;
 - è coniuge, parente o affine entro il 4° grado di una delle parti;
 - è coniuge, parente o affine entro il 4° grado degli amministratori delle società o enti riconducibili alle parti, delle società o enti che controllano e di quelli sottoposti a comune controllo.
7. Scelta del mediatore:
 - ✓ il mediatore può essere indicato di comune accordo dalle parti;
 - ✓ negli altri casi il mediatore sarà nominato dall'Organismo che attingerà da liste formate per aree di competenza, secondo un ordine alfabetico, nel rispetto della data di iscrizione.
8. Il Responsabile dell'Organismo provvede a:
 - ✓ designare il mediatore all'avvio del procedimento o anche durante il corso dello stesso a seguito di rifiuto o rinuncia (per impedimento) o sostituzione del mediatore nominato
 - ✓ designare il mediatore ausiliario, ove si renda necessario, che cooperi con il mediatore nominato
 - ✓ a sostituire il mediatore, prima dell'accettazione dell'incarico, a causa di impedimenti
 - ✓ a sostituire il mediatore, prima dell'inizio dell'incontro, a causa di eccezionali sopravvenute circostanze
 - ✓ a sostituire il mediatore, dopo l'accettazione dell'incarico, in qualunque momento a causa di impedimenti
 - ✓ a sostituire il mediatore, a procedimento iniziato, qualora lo stesso comunichi circostanze o fatti sopravvenuti che ne possano limitare l'imparzialità o l'indipendenza.

9. Nomina di esperti

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore, dopo aver sentito le parti e previo accordo con il responsabile dell'Organismo, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il cui onorario, preventivamente concordato tra le parti e lo stesso perito sulla base delle tariffe applicate dal tribunale, sarà corrisposto direttamente dalle parti medesime.

10. Spese della mediazione

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al regolamento per la mediazione depositato dall'Organismo presso il Ministero della Giustizia.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

- a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore;
- d. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento, ferma restando l'applicazione dell'aumento di un quinto nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.

Le spese di mediazione sono corrisposte da entrambe le parti, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In caso di mancato versamento, la Segreteria sospende il procedimento sino ad un massimo di 30 giorni. A seguito di avvenuto pagamento, il procedimento è riassunto con la comunicazione alle parti da parte della Segreteria del nuovo incontro di conciliazione. In caso di mancato pagamento delle spese all'Organismo di mediazione l'incontro di mediazione non avrà luogo e il procedimento di mediazione si riterrà concluso.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. In ogni caso le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs 28/2010.

Se più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte ai fini della corresponsione dell'indennità.

11. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore

risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

12. L'Organismo provvede alla comunicazione alle parti interessate dell'avvenuta domanda di mediazione e di ogni altra comunicazione necessaria allo svolgimento della procedura di mediazione e ad attestare l'avvenuta ricezione delle predette comunicazioni; ciò non impedisce all'istante di provvedere in proprio alle necessarie comunicazioni a tutte le parti interessate.

13. Modalità di svolgimento tirocinio in videoconferenza:

- Ogni tirocinante deve essere presente in mediazione sin dall'inizio della seduta programmata e comunicata allo stesso. All'inizio della seduta l'elenco dei tirocinanti con le relative firme di presenza, sarà ritirato dalla Segreteria, impedendo ogni inserimento successivo;
- Solo al termine della sessione (chiusura e firma del verbale) verrà apposto su ogni libretto il timbro e la firma di riconoscimento del credito;
- L'uscita anticipata, così come la presenza dei tirocinanti in sale diverse da quelle della videoconferenza non darà diritto al riconoscimento del tirocinio;
- Il mediatore dovrà chiedere alle parti, prima dell'inizio della sessione di mediazione, il consenso all'assistenza dei tirocinanti e, ove concesso, dovrà "attivare" il dispositivo per la ripresa in videoconferenza di tutte le fasi del dibattimento;
- Solo in casi eccezionali e gravi, motivati dallo stesso mediatore, il medesimo potrà interdire le riprese se riferite a sedute "separate";
- La sola lettura di un verbale senza la presenza dei tirocinanti alla parte "dibattimentale" non darà diritto alla validità del tirocinio;
- E' valida ai fini del conteggio delle partecipazioni al tirocinio assistito la sessione ove il mediatore in presenza dell'istante, prende atto della mancata comparizione della parte chiamata e redige verbale negativo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma quinto, del d. m. 180/2010, così come modificato dall'art. 3, lett. a) del d. i. 145/2011" (circolare Ministero Giustizia 20.12.2011);
- Il verbale per mancato accordo dovrà riportare solo tale risultato senza, quindi, fare alcun accenno a quanto accettato o rifiutato dalle parti;
- Il verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata dovrà contenere le motivazioni addotte dalla parte medesima circa la mancata partecipazione; in caso contrario dovrà essere annotato che nessuna comunicazione in merito è pervenuta all'Organismo.

14. Durante il periodo di ferie dell'Organismo, indicato tempestivamente sul sito www.commercialisti.brescia.it, i termini di comunicazione delle istanze di mediazione si intendono sospesi.